Deliberazione n. 69 /2008/parere 10



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno Presidente

dr. Carlo Coscioni Consigliere

dr. Antonio Libano Consigliere relatore

dr. Massimo Romano Consigliere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario Laura Villani.

* *

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive

modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Bettola (PC);

vista l'ordinanza presidenziale n. 31 del 8 luglio 2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione:

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere
Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Bettola (PC), Comune non soggetto al patto di stabilità, ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'art. 3, comma 121, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che ha modificato l'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevedendo alcune deroghe ai limiti già previsti dalla suddetta norma in materia di spese di personale degli enti non sottoposti al patto di stabilità.

Il testo dell'art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2008 così recita: " Eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 48, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento
- b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento"

Con riferimento alla lettera a) della suddetta disposizione il Sindaco ha chiesto a quale fase della gestione contabile debba rapportarsi l'Ente per una corretta applicazione della norma. Se debba tenersi conto dell'ultimo consuntivo approvato (anno 2006), oppure della spesa effettivamente sostenuta (a chiusura dell'esercizio 2007) oppure della spesa di previsione (anno 2008), e con quale modalità di calcolo debba realizzarsi la riduzione indicata nella norma.

Ha chiesto inoltre a quale documento contabile vada rapportato il parametro di riferimento per le spese correnti del Titolo 1.

Con riferimento alla lettera b) della norma appena citata, ha chiesto una indicazione sulle modalità di conteggio del personale in servizio.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni

contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Tenuto conto dei principi puntualmente enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Bettola, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

La Sezione, riferendosi agli orientamenti di carattere generale manifestati dalla Sezione delle autonomie nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004, ulteriormente precisati, per quanto attiene ai limiti oggettivi della funzione consultiva, nella delibera n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ritiene sussistente anche il requisito di ammissibilità oggettiva del parere, in quanto esso risulta riferito alla materia della contabilità pubblica, in particolare alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e degli specifici obiettivi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie.

Inoltre la formulazione del quesito presenta il carattere della "generalità", in quanto finalizzata alla corretta interpretazione di un testo normativo disciplinante l'attività amministrativa.

Venendo all'esame del merito, va detto che la disciplina originariamente disposta dall'art. 1, comma 562 della legge 2 dicembre 2006, n. 296, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno, ha previsto che le spese del personale

dipendente non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 e che le assunzioni di personale siano disposte solo nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato avutesi nell'anno precedente.

Le modifiche apportate dal comma 121 dell'art.3 della legge finanziaria per l'anno 2008, consentono, nella ipotesi che si verifichino le condizioni previste dalle lettere a) e b) dello stesso comma, la possibilità di derogare alle limitazioni poste dalla disciplina originaria della legge 296/2006.

Gli enti di cui trattasi che intendono praticare le scelte consentite dalla nuova normativa dovranno pertanto accertare la sussistenza delle condizioni di carattere finanziario previste dal legislatore. A tal proposito può ritenersi che l'analisi del volume complessivo della spesa per il personale in servizio, secondo quanto dettato nella lettera a) della citata disposizione, debba riferirsi ad un dato contabile definitivamente accertato ed approvato, e cioè a quello desumibile dall'ultimo consuntivo approvato (anno 2006).

Per quanto attiene invece alla riduzione da apportare al valore del parametro obiettivo richiamato nella norma all'esame si ritiene che si debba seguire la modalità del calcolo percentuale, come indicato nella seconda ipotesi formulata dal richiedente.

Per le altre, più specifiche problematiche proposte dal richiedente, si fa rinvio alla normativa vigente, che non risulta

innovata dalla legge finanziaria per l'esercizio 2008 e che, comunque non presenta particolari difficoltà interpretative.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 16 luglio 2008.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 16 luglio 2008

Il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Rossella Broccoli)